

LA FORMAZIONE ANTINCENDIO

Come cambia con il D.M.
02/09/2021

1. Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata **informazione e formazione sui rischi di incendio** secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Allegato I

1. E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata **informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio**, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

2. Tutti i **lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro**, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una **specificata ed adeguata formazione antincendio** da parte del datore di lavoro.

ART. 3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

- a) i rischi di incendio **e di esplosione** legati all'attività svolta;
- b) i rischi di incendio **e di esplosione** legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
- e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
 - le azioni da attuare in caso di incendio;
 - l'azionamento dell'allarme;
 - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

2.L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

3.L'informazione deve essere fornita e trasmessa in maniera tale che il lavoratore possa apprenderla facilmente. Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

4. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.

5.L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori anche predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme. Tali istruzioni, a cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di esodo, devono essere collocate in punti opportuni per essere chiaramente visibili e opportunamente orientate.

6. Qualora ritenuto opportuno, gli avvisi devono essere riportati anche in lingue straniere.

7. La comunicazione deve essere accessibile a tutti, anche attraverso strumenti compatibili con specifiche esigenze dei lavoratori.

ART. 3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

3. Preparazione all'emergenza

1. Nei luoghi di lavoro ove, [...], ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale, a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche norme e regole tecniche di prevenzione incendi, per l'addestramento inerente le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tali esercitazioni devono prevedere almeno:

- la percorrenza delle vie d'esodo;
- l'identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme;
- l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione.

Nota: rispetto al D.M. 10/03/1998 diventano soggette all'obbligo di piano di emergenza e prova di evacuazione: luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di piu' di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori

ART. 3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

2. L'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
3. I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e, qualora ritenuto opportuno, devono essere coinvolte anche le ulteriori persone presenti normalmente durante l'esercizio dell'attività (ad esempio utenti, pubblico, personale delle ditte di manutenzione, appaltatori).
4. Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con specifiche esigenze.
5. I lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, **a rotazione**, dalle esercitazioni.
6. Il datore di lavoro dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:
 - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
 - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee);
 - modifiche sostanziali al sistema di esodo.
7. **Il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.**
8. **Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.**

Nota: si supera il ruolo dell'Amministratore

ART. 3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base **delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto**, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati **dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio»**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

2. I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5 del presente decreto.

ART. 4 DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

ART. 5 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI

4. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» può assolvere l'obbligo di formazione e di idoneità tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.

ART. 5 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI

Allegato III

2. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

ART. 5 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI

Attività di livello 3 (ex rischio elevato)

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m² ;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno ; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 **persone presenti (prima era dipendenti)**;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

ART. 5 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI

CORSO C D.M. 10/03/1998:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16

ORE)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

- Principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) La protezione antincendio (4 ore)

- Misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

CORSO DI TIPO 3-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento).

3-FOR

	MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	<ul style="list-style-type: none">- Principi sulla combustione;- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;- le sostanze estinguenti;- i rischi alle persone ed all'ambiente;- specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ore
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	<ul style="list-style-type: none">- Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.Misure antincendio (prima parte):- reazione al fuoco;- resistenza al fuoco;- compartimentazione;- esodo;- rivelazione ed allarme;- controllo di fumo e calore.	4 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	<ul style="list-style-type: none">Misure antincendio (seconda parte):- controllo dell'incendio;- operatività antincendio;- gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.- controlli e la manutenzione.Il piano di emergenza:- procedure di emergenza;- procedure di allarme;- procedure di evacuazione.	4 ore
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none">- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi;- presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute);- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.- presa visione del registro antincendio;- chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	4 ore
DURATA TOTALE			16 ore

CORSO B D.M. 10/03/1998:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)

- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)

- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nspi e idranti.

CORSO DI TIPO 2-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).

2-FOR

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: <ul style="list-style-type: none"> - le sostanze estinguenti; - il triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - i rischi alle per le persone in caso di incendio; - i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 	2 ore
2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): <ul style="list-style-type: none"> - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 	2 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nspi e idranti; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	3 ore
DURATA TOTALE			8 ore

CORSO A D.M. 10/03/1998:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)

- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO DI TIPO 1-FOR: CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)

1-FOR		
MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Principi della combustione;- prodotti della combustione;- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;- effetti dell'incendio sull'uomo;- divieti e limitazioni di esercizio;- misure comportamentali.	1 ora
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO	<ul style="list-style-type: none">- Principali misure di protezione antincendio;- evacuazione in caso di incendio;- chiamata dei soccorsi.	1 ora
3 ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none">- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili;- presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	2 ore
DURATA TOTALE		4 ore

**NEED
DEGLI
ADDETTI**

1. I CORSI DI CUI ALL'ART.5, GIÀ PROGRAMMATI CON I CONTENUTI DELL'ALLEGATO IX DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEL 10 MARZO 1998, SONO CONSIDERATI VALIDI SE SVOLTI ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO (QUINDI ENTRO 04/04/2023).

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. **Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto (04/10/2022), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso (04/10/2023).**

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

ART. 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare docenze se in possesso dei requisiti di seguito.

2. I docenti della **parte teorica e della parte pratica** devono aver conseguito almeno il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di **almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;**

b) avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) essere **iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;**

d) rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE TEORICA E PRATICA

3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

documentata esperienza di **almeno novanta ore come docenti in materia antincendio**, in ambito teorico, **alla data di entrata in vigore del presente decreto**;

avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;

iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE TEORICA

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno **cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno** di docenza.

Nota: Si riferisce a persone non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE TEORICA E PRATICA

5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza di almeno **novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico**, svolte **alla data di entrata in vigore del presente decreto**;

b) avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;

c) rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Nota: nessuno sconto ai professionisti iscritti nell'elenco del Ministero

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE PRATICA

6.I docenti frequentano specifici corsi di **aggiornamento con cadenza almeno quinquennale**, secondo quanto previsto nell'allegato V.

7.I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la **documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE PRATICA

Allegato V

Il corso di formazione per docenti, di tipo A, della durata minima di 60 ore, di cui 16 ore per la formazione della parte pratica, è articolato in 10 moduli, non modificabili per numero ed argomenti, indicati in tabella 5.1.

Il corso si conclude con l'esame finale il cui superamento abilita all'erogazione dei moduli teorici e pratici indicati nell'allegato III.

È possibile acquisire le abilitazioni parziali:

-all'erogazione dei soli moduli teorici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo B e superamento di un apposito esame finale; *(corrispondono ai primi 9 moduli del corso A per un totale di 48 ore)*

-all'erogazione dei soli moduli pratici di cui all'allegato III previa frequenza del corso di tipo C e superamento di un apposito esame finale. *(è un corso specifico da 28 ore che non può essere svolto come parte del modulo A)*

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE PRATICA

Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

2. L'aggiornamento quinquennale dei **docenti abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici** ha durata di almeno **16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.**

3. L'aggiornamento quinquennale dei **docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici** ha durata di **almeno 12 ore.**

4. L'aggiornamento quinquennale dei docenti abilitati all'erogazione dei soli **moduli pratici** ha durata di **almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.**

5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.

6. È consentito l'utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

ART. 6 REQUISITI DEI DOCENTI PARTE PRATICA